COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

IV SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione Dirigenziale n. 401 del 26/11/2018

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS 50 DEL 2016 DEL CONTRATTO PER L'ACQUISTO, TRAMITE TD IN ME.PA. PER LA FORNITURA DI N. 3 CONTENITORI RACCOLTA FARMACI SCADUTI.

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamato il provvedimento sindacale n. 20 del 27.07.2018 con il quale allo scrivente sono stati attribuiti ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile dell'Area Tecnica con la conseguente titolarità della posizione organizzativa.

Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi.

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 272 del 30.12.2017 sono state impegnate le somme per il servizio di spezzamento, raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti differenziati ed indifferenziati anno 2018, imputando la spesa, alla Missione 9, Programma 905, Macroaggregato 1.3, Imp. n. 592 del Bilancio 2018, per le quali è necessario svincolare una parte per avviare la procedura di acquisto.

Considerato che l'Amministrazione vuole acquistare dei contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti, da collocare nel territorio comunale, in ottemperanza dell'art. 2 c.1 del D.P.R. 254/03, riguardante il "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"*.

Ritenuto necessario acquistare dei contenitori di per la raccolta dei farmaci scaduti, da collocare nel territorio comunale a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, per un costo totale di € 1.185,84 I.V.A. inclusa.

Richiamato l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Richiamato l'art. 192, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Visti:

a) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compreso la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 147 bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

b) l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

c) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", di seguito denominato D.lgs 50/2016, e, in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione.

Rilevato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Legs. 50/16, e che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del D. lgs. 50/2016.

Dato atto che l'art. 37, comma 1, del D. lgs. 50/2016, stabilisce che "*le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*" .

Richiamate, in virtù dell'art. 37, comma 1, le seguenti disposizioni in materia di contenimento della spesa in tema di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi 3 e 3bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;

- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dell'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi delle Amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

- l'art. 23 ter, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, secondo cui è fatto salvo quanto previsto *"dall'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66"*.

Dato atto, per quanto sopra esposto, che i Comuni, pur potendo procedere autonomamente agli appalti di importo inferiore a € 40.000,00, debbono comunque rispettare tutta la normativa in materia di acquisti elettronici che pone l'obbligo di ricorso al Me.Pa., oppure gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni CONSIP nei casi previsti dalla legge (articolo 9, comma 3 del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, Dpcm 24.12.2015) fermo restando che in termini generali, i Comuni e gli altri Enti Locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite.

Verificato che, alla data della presente determinazione, la tipologia dei servizi richiesti:
- non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive in CONSIP S.p.A.;
- permane l'obbligo di avvalersi del Me.Pa., come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione, oggetto del presente provvedimento, sia ricompressa nel Me.Pa..

Verificato che, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/20016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul Me.Pa. si può acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o a Trattativa Diretta (TD) con unico fornitore.

Atteso che la fornitura, oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a).

Stabilito di procedere attraverso il Me.Pa., tramite Trattativa Diretta (TD) consultando la ditta fornitrice che ha a catalogo la fornitura che necessita all'Ente e di procedere, appunto mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto, che si attiva col presente provvedimento, garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici.

Visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

- il **principio di economicità** è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine esplorativa ed avviando una TD;

- il **principio dell'efficacia** viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che, attraverso l'esecuzione del contratto, colma la necessità di rispettare gli adempimenti di legge sopra richiamati, permettendo dunque di rendere la fornitura in modo corretto e puntuale, a beneficio

dell'utenza;

- il **principio della tempestività** viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per acquisire la fornitura, necessaria ai fini dell'efficace erogazione della stessa, come rilevato sopra;

- il **principio della libera concorrenza** viene rispettato, perché ci si avvale del Me.Pa., strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;

- il **principio di non discriminazione** viene garantito in quanto si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal Me.Pa;

- il **principio della trasparenza** viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'art. 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016;

- il **principio della pubblicità** viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal Codice dei contratti specifiche modalità.

Dato atto che la ditta ***SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.*** con sede in Viale Leonino da Zara n. 6 - 35020 Albignasego (PD) - P.I.: 02532270283, presente sul Me.Pa., dispone del seguente prodotto per un importo complessivo pari ad € 1.185,84, che soddisfano l'esigenza dell'Ente:

Me.Pa.	Descrizione	Quantità	Prezzo €	Imponibile €	I.V.A. 22%	Totale €
ENVOY 860 H	Contenitore di farmaci scaduti di forma semicircolare con sportellino superiore	3	324,00	972,00	231,84	1.185,84

Ritenuto necessario acquistare il prodotto di cui sopra, disponibile in Me.Pa. , avviando una Trattativa Diretta (TD) sul Me.Pa. nei confronti del fornitore.

Atteso che, ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, gli elementi ed i criteri relativi all'acquisizione del servizio sono:
- **a) fine da perseguire**: ottemperare l'art. 2 c.1 del D.P.R. 254/03, riguardante il "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" a garanzia della tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- **b) oggetto del contratto**: fornitura di contenitori per la raccolta di farmaci scaduti;
- **c) forma del contratto**:corrispondenza commerciale data dallo scambio dei documenti di "offerta" e "accettazione" sottoscritti con firma digitale tra fornitore e soggetto aggiudicatore come da procedure Me.Pa.;
- **d) clausole essenziali**: condizioni d'acquisto indicate sul Me.Pa.;
- **e) scelta del contraente:** affidamento diretto mediante TD a ditta individuata sul Me.Pa..

Dato atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): 73509102D5.

Visto il DURC, protocollo INPS_ 12512798 dal quale si evince che il soggetto risulta regolare.

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni.

DETERMINA

1. **Di affidare,** con il sistema della trattativa diretta (TD), alla ditta ***SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.*** con sede in Viale Leonino da Zara n. 6 - 35020 Albignasego (PD) - P.I.: 02532270283, la

fornitura di n. 3 contenitori per la raccolta di farmaci scaduti, con acquisizione dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla CONSIP S.p.A. , per € 972,00 escluso I.V.A..

2. Di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di ottemperare l'art. 2 c.1 del D.P.R. 254/03, riguardante il "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" a garanzia della tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di n. 3 contenitori per la raccolta di farmaci scaduti per un importo di € 972,00, esclusa I.V.A.;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dall'ordine diretto d'acquisto firmato digitalmente;
- di impegnare la somma di € 1.185,84 I.V.A. inclusa.

3. Di impegnare la somma di **€ 1.185,84** , I.V.A. inclusa, dando atto che è necessario svincolare tale somma per avviare la procedura di acquisto sul mercato elettronico, alla **M**issione **9**, **P**rogramma **905**, **M**acroaggregato **1.3**, **Imp.** n. **592** del Bilancio 2018, come da parere di regolarità contabile apposto sulla Determina Dirigenziale n. 272 del 30.12.2017 di impegno delle risorse finanziarie.

4. Dare atto che la spesa si rende necessaria per ottemperare l'art. 2 c.1 del D.P.R. 254/03, riguardante il "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" a garanzia della tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

5. Dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio 2018.

6. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica.

7. Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, che: a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale